



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Luciana Sangiovanni	Presidente
dott.ssa Silvia Albano	Giudice rel.
dott.ssa Lilla De Nuccio	Giudice

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 70459/2018 promossa da:

...., nata in NIGERIA, il -----,
rappresentata e difesa dall'Avv. Jacopo Di Giovanni ed elettivamente domiciliata
in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 169, presso lo studio del suo difensore;
- ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI
ROMA**

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato telematicamente il 02.11.2018 , cittadina nigeriana, ha impugnato il provvedimento emesso il 12.06.2018 e notificato il 23.10.2018 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma le ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria ovvero, in via ulteriormente gradata, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

La ricorrente dinanzi la Commissione territoriale ha dichiarato che era nata a Bakilad, nei pressi di Jos, nello Stato di Plateau, era di etnia yoruba e di religione cristiana (celestiale); che aveva frequentato la scuola media, presso l'istituto Federal Government college, e nel suo paese non aveva mai lavorato; che aveva una sorella minore la quale viveva con la nonna paterna presso Lagos e che entrambi i genitori erano morti a causa dell'esplosione di una bomba il 20 maggio del 2014; che a seguito dell'esplosione era stata ricoverata in ospedale e un pastore, membro della chiesa di appartenenza dei suoi genitori, *Celestial Church of God*, le aveva pagato le cure e l'aveva ospitata per un anno e cinque mesi; che il 15 febbraio del 2015 mentre rientrava a casa era stata violentata da due uomini musulmani e a seguito della violenza era rimasta incinta; che il pastore gli aveva presentato un uomo che le aveva proposto di andare in Europa alla ricerca di

condizioni di vita migliori; che in data 26 gennaio 2016 aveva deciso di lasciare il suo paese lasciando il figlio alla nonna materna; che una volta arrivata in Libia, dove era rimasta per cinque mesi, era stata costretta a prostituirsi per pagarsi il viaggio; che era arrivata in Italia il 4 giugno del 2016, successivamente recandosi in Germania, ma era stata rimandata in Italia in applicazione del Regolamento di Dublino; che attualmente viveva presso il centro di accoglienza di Torraccio di Torrenova.

La commissione territoriale ha ritenuto le circostanze riportate dalla ricorrente non credibili, in quanto incoerenti, e non riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008.

La ricorrente ha depositato in atti certificazione medica rilasciata in data 24.04.2018 dal dott. Giancarlo Santone, attestante, all'esito di visita ginecologica, svolta dalla dott.ssa Silvia Lovergine, la presenza di segni di infibulazione (mutilazione genitale di grado 1). Inoltre, ha depositato la relazione psicologica rilasciata in data 8.03.2017 dalla dott.ssa Elisabetta Incani; la relazione sociale rilasciata in data 12.03.2018 dal dott. Bruno Vullo; certificati attestati la frequenza ai corsi di lingua italiana.

Infine, la ricorrente ha depositato in atti certificazione medica rilasciata in data 18.09.2019 dal dott. Nicola Caterino, attestante, lo stato di gravidanza.

Il Giudice delegato ha ritenuto superflua l'audizione ed ha riservato la decisione al collegio.

STATUS DI RIFUGIATO

Ai sensi della Convenzione di Ginevra “è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”;

Deve premettersi che, come chiarito dalla giurisprudenza della S. Corte, “in tema di riconoscimento dello status di rifugiato ... i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, recepita con il d. lgs. n. 251 del 2007”, e specificamente alla stregua della considerazione che “secondo il legislatore comunitario, l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria”, dovendosi ritenere che sia onere dello “straniero ... rivolgere istanza motivata e per quanto possibile documentata” con la conseguenza che “deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi” (Cass. sez. un. 17 novembre 2008, n. 27310).

E' altresì onere del giudice “avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro” (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010). Come attestato dalla certificazione medica prodotta, è stata

sottoposta ad infibulazione, che rappresenta una delle forme di mutilazione genitale femminile gravemente lesiva della integrità fisica e della salute, considerati gli enormi danni, fisici e morali, alla stessa correlati.

In Nigeria sussiste un elevato rischio che le donne vengano sottoposte alla pratica della mutilazione genitale femminile, che è diffusa in tutto il Paese.

Gli atti di mutilazione genitale femminile costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e, se accertata la loro specifica riferibilità alla persona della richiedente, costituiscono il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e seguenti del Decreto Legislativo 19.11.2007, n. 251, attuativo della Direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi, o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), già nel maggio del 2009, aveva evidenziato la gravità e la pericolosità della mutilazione genitale femminile, praticata spesso su neonate o bambine che non abbiano ancora compiuto i 15 anni di età, con conseguenze estremamente negative, fisiche e mentali, di lungo periodo, giungendo a considerarla come *“una forma di violenza basata sul genere che infligge grave danno, sia fisico che mentale, e costituisce fondato motivo di persecuzione”*. Infatti, tutte le forme di MGF violano una serie di diritti umani delle ragazze e delle donne, tra cui il diritto alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza fisica e mentale, ai più alti possibili standard sanitari, e, nei casi più estremi, al diritto alla vita. E' una forma di trattamento inumano e degradante, equiparata alla tortura, come affermato dalla giurisprudenza internazionale e dalla dottrina giuridica, tra cui molti organi delle Nazioni Unite per il monitoraggio sui trattati, le Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti Umani e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (nella sua nota orientativa sulle domande d'asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile). Ed ancora, con la risoluzione del 14.6.2012 il Parlamento europeo ha evidenziato che *“la mutilazione genitale femminile è indice di una disparità nei rapporti di forza e costituisce una forma di violenza nei confronti delle donne, al pari delle altre gravi manifestazioni di violenza di genere, e che è assolutamente necessario inserire sistematicamente la lotta alle mutilazioni genitali femminili in quella più generale contro la violenza di genere e la violenza nei confronti delle donne”*.

La mutilazione genitale femminile trova la propria matrice nelle tradizioni culturali e nelle credenze religiose, ed è legata all'etnia, al grado di istruzione, all'area di provenienza, nonché alle variazioni storiche del paese.

L'indagine dell'NDHS, Nigeria Demography and Health Survey 2013, ha mostrato che essa è strettamente legata al gruppo etnico di provenienza e viene praticata in ragione dell'età. Molti gruppi etnici, e tutti i più vasti, in genere la praticano sulle bambine appena nate. *“Circa il 90% delle donne Hausa (91,6%), Yoruba (88,7%) e Igbo (90,2%) riferiscono di essere state sottoposte a MGF prima di avere compiuto 5 anni. Delle donne sottoposte a MGF, il 34% nella zona di Nord-Est e il 25,8% nella zona di Sud-Sud (Ibibio e Ijaw/ Izon) sono state sottoposte alla pratica all'età di 15 o più avanti, forse come parte di un rituale d'iniziazione alla condizione di donna adulta; mentre in casi rari, la MGF viene praticata prima del matrimonio di una donna, durante la sua prima gravidanza o alla morte. Si è recentemente registrato che circa il 24,8% delle donne nigeriane di età compresa tra i 15 ed i 49 anni ha subito la mutilazione genitale femminile. Di queste, il 62,6% è stata sottoposta alla mutilazione che prevede la rimozione totale o parziale del clitoride e delle piccole labbra, il 5,6% ha subito la*

clitoridectomia, che prevede la rimozione totale o parziale del clitoride e/o del prepuzio, mentre sul restante 5,3% è stata praticata l'infibulazione, che prevede la riduzione dell'orifizio vaginale con la creazione di una guarnizione di copertura, tagliando ed apponendo le piccole e/o grandi labbra, con o senza escussione del clitoride".

Inoltre, tale pratica non è uniformemente eseguita nei vari gruppi etnici. Diverse indagini condotte hanno registrato che essa tende ad essere più comune tra i gruppi etnici delle zone meridionali rispetto a quelle settentrionali, in prevalenza nel gruppo Yoruba 52-90%. Tende, peraltro, ad essere più comunemente praticata tra la popolazione con un grado di istruzione basso. Infatti, all'interno delle famiglie più istruite è assunto un atteggiamento tendenzialmente negativo verso la mutilazione, in ragione della maggiore consapevolezza che si ha riguardo alle sue conseguenze dannose, che rende meno inclini a sottoporre i familiari di sesso femminile a tale pratica. Ne risulta, che l'atto della mutilazione genitale è maggiormente praticato nelle zone rurali piuttosto che in quelle urbane, ove il livello di istruzione è più alto e si è meno propensi a credere ad alcune convinzioni culturali relative alle prospettive di matrimonio di ragazze non circoncise, alla maggiore pulizia ed igiene, alla prevenzione della promiscuità ed alla valorizzazione della fertilità e di una piena femminilità.

L'impunità che da lungo tempo regna nel territorio nigeriano è un ulteriore fattore a cui ascrivere l'alto tasso di mutilazioni genitali femminili effettuate e contribuisce notevolmente ad aumentare il rischio di essere sottoposti a tale pratica. Soltanto nel 2015 è stata approvata a livello federale la legge sul divieto della violenza contro le persone (*violence against persons prohibition act*), tesa a criminalizzare la mutilazione genitale femminile in tutto il Paese, prevedendo la punibilità di coloro che la eseguono con la reclusione ad un massimo di quattro anni, o con una multa di 200.00 NGN, ovvero con l'applicazione di ambo le pene. Tuttavia, nonostante l'avvenuta criminalizzazione federale, le autorità non hanno in concreto intrapreso alcuna azione legale per frenare tale pratica, e la maggior parte degli Stati non ha ancora adottato le opportune legislazioni statali per la effettiva attuazione della criminalizzazione prevista dalla legge federale.

Sebbene, pertanto, attualmente sussista un apposita legislazione che incrimina questa pratica per salvaguardare i diritti fondamentali di donne e ragazze, tali diritti restano comunque soggetti ad eventuali future violazioni, non essendoci una effettiva attivazione da parte delle autorità per reprimere e punire le mutilazioni commesse.

La ricorrente risulta anche essere stata vittima di tratta, avendo riferito di essere stata costretta a prostituirsi per pagare il viaggio dalla Nigeria fino in Libia e poi in Europa.

Quanto riferito dalla ricorrente è pienamente credibile e coerente, nonché compatibile con il quadro generale della situazione descritto dalle fonti internazionali più accreditate, che rilevano come le donne soggette a traffico sessuale sono in particolare quelle che si trovano in condizioni di elevata vulnerabilità, derivante dall'appartenenza ad un gruppo sociale svantaggiato, dal basso livello di istruzione, dall'assenza di un sostegno familiare o dalla giovane età.

La tratta delle donne costituisce atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e, se accertata la sua specifica riferibilità alla persona della richiedente, come nel caso di specie, costituisce il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e seguenti del Decreto Legislativo 19.11.2007, n. 251, attuativo della Direttiva

2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi, o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. Le donne e le ragazze nigeriane sono soggette a traffico sessuale in tutta Europa, dove sono sottoposte alla prostituzione forzata, mentre il governo della Nigeria non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione del traffico, anche se sta facendo sforzi per contrastarlo.

Fenomeno strettamente connesso alla appartenenza ad un determinato genere, tra i fattori che maggiormente hanno dato impulso alla tratta di donne nigeriane verso l'Europa figurano le difficoltà economiche e le limitate possibilità di lavoro, a cui si aggiungono una serie di elementi concomitanti, quali l'analfabetismo, la discriminazione e la violenza subite dalle donne nella società nigeriana, il venir meno di sistemi di sostegno, la volontà di voler aiutare i propri familiari, la corruzione ed in una certa misura talune credenze relative ad aspetti della religione africana tradizionale.

L'appartenenza della donna ad un determinato genere e la provenienza da un gruppo sociale basso, che ne determina la particolare vulnerabilità, sono due degli elementi che maggiormente contribuiscono alla tratta delle donne nigeriane, rientranti nella locuzione specifica "appartenenza ad un determinato gruppo sociale" contenuta nella Convenzione di Ginevra, che sancisce tale appartenenza come uno dei motivi di persecuzione che danno diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.

“Le vittime della tratta avviate alla prostituzione in Europa appartengono in grande maggioranza al gruppo etnico degli edo (chiamati anche bini) [...], ma si segnala anche la presenza di donne yoruba, igbo e dei gruppi etnici del delta del Niger [...]. Anche la maggior parte dei trafficanti nigeriani è costituita da edo dello Stato di Edo[...] I dati che emergono da studi più recenti indicano un'età media compresa tra 17 e 28 anni, con una percentuale elevata di 18-20enni [...]. Il reclutamento di minori, tuttavia, è in aumento perché le donne adulte, soprattutto nelle città, tendono ad essere più consapevoli dei rischi a cui le espone la tratta di esseri umani, mentre le ragazze giovani si fanno allettare più facilmente dalle promesse dei reclutatori, che prospettano la possibilità di arricchirsi in poco tempo” (v. report di Ottobre 2015 di EASO2 dal titolo, Nigeria-La tratta di donne a fini sessuali“ al punto 1.4 profili delle donne trafficate).

La perdita del sostegno della famiglia o della comunità sembra essere un tratto comune a molte donne trafficate. In uno studio condotto nel Regno Unito e in Nigeria sulla tratta delle donne nigeriane (2012), Cherti e al. osservano: *“Le persone trafficate del nostro campione hanno avuto vite diverse ma hanno in comune un'esperienza scatenante o nell'infanzia, ad esempio l'essere rimaste orfane, che le ha portate ad essere prive dell'appoggio della famiglia o della comunità. A causa dell'accesso limitato all'istruzione, al lavoro o alla protezione dalla violenza, non erano in grado di mantenersi ed erano vulnerabili alle offerte di “aiuto” fatte dai trafficanti [...]”. “In genere le donne trafficate provengono da famiglie numerose, povere, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche [...]”*. (v. rapporto EASO cit.)

“Nel 2009, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha stimato in 3800-5700 il numero annuo di vittime della tratta a fini sessuali provenienti dall'Africa occidentale, regione in cui la Nigeria rappresentava il principale paese di origine [...]. Più recentemente, nel rapporto globale sulla tratta di persone del 2014, l'UNODC osserva: «La tratta di giovani donne dalla

Nigeria in Europa a scopo di sfruttamento sessuale è uno dei flussi di tratta più persistenti. Nel periodo 2007-2012, le vittime nigeriane hanno rappresentato stabilmente più del 10 % del numero totale di vittime individuate in Europa occidentale e centrale, il che fa di questo flusso transregionale il più importante di questa sottoregione» [...]. Durante il periodo di riferimento 2010-2012 (tre anni), Eurostat stima che la nazionalità nigeriana sia stata tra le prime cinque nazionalità non UE in termini di numero assoluto di vittime registrate della tratta di esseri umani nell'Unione europea [...] L'Italia e la Spagna sembrano essere le destinazioni principali delle nigeriane trafficate ...» (EASO - European Asylum Support Office: Nigeria; Sex trafficking of women, October 2015 (available at [ecoi.net](http://www.ecoi.net)) http://www.ecoi.net/file_upload/90_1445949766_2015-10-easo-nigeria-sex-trafficking.pdf).

Invero, ai sensi dell'art. 5, lett. c, d.lgs. 251/2007, responsabili della persecuzione possono anche essere "soggetti non statuali" se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio "non possono o non vogliono fornire protezione" adeguata ai sensi dell'art. 6, comma 2 (Cass. n. 25873 del 18/11/2013).

Sebbene, infatti, il quadro normativo ed istituzionale nigeriano preveda forme di tutela a favore delle vittime di tratta, tali misure, considerata anche l'incidenza e l'estensione del fenomeno nel Paese, non sono risultate idonee a scongiurare il fenomeno rappresentato ed il rischio ad esso connesso, stante anche la generalizzata corruzione delle forze di polizia del paese.

La ricorrente è, pertanto, stata vittima di persecuzione in quanto appartenente ad un determinato gruppo sociale, quale può definirsi il genere femminile, essendo stata sottoposta alla pratica delle mutilazioni genitali femminili e vittima di tratta. Ne consegue allora che sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente lo status di rifugiato.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

- dichiara il diritto di allo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. Del D.Lgs n. 251/07;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019

Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni